

2° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

- BORMIO 1-3 DICEMBRE 2006 -

LA SEGNALETICA NELLE AREE SCIABILI ANCHE CON RIFERIMENTO

ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI MECCANICI

La segnaletica è lo “strumento di comunicazione” del gestore dell’area sciabile. Da qui la sua importanza e la sua rilevanza ai fini giuridici in caso di incidente per accertare e attribuire le conseguenti eventuali responsabilità.

In capo al gestore vi sono numerose regole precauzionali da osservare che consistono, in concreto, nel dare allo sciatore una precisa serie di informazioni sulle caratteristiche delle piste, per consentire a quest’ultimo di effettuare le scelte più opportune in relazione alla sua capacità e alla sua esperienza.

Le regole precauzionali che il gestore deve applicare possono addirittura giungere ad imporre l’astensione dall’attività nel caso siano presenti pericoli molto gravi che possono pregiudicare l’incolumità delle persone.

La Federazione Internazionale dello Sci nel 1967 ha approvato il noto Decalogo dello Sciatore. Sono norme che nascono dall’osservazione della realtà, valutata alla luce dell’esperienza tecnica e del buon senso e sono dirette da un lato alla collettività, affinché nell’interesse comune, ne osservi i precetti, dall’altro agli operatori del diritto, affinché si possano servire di tali regole per risolvere in concreto situazioni che fino ad allora non avevano mai avuto una disciplina che regolasse la materia.

Alle regole del Decalogo, ben presto la giurisprudenza fece riferimento attribuendo alle stesse, “valore di norme di comune prudenza che non possono essere ignorate né trascurate dagli sciatori”. Così si legge in molte sentenze dei Tribunali italiani che hanno deciso controversie in tema di incidenti sciistici.

Tra le dieci regole di comportamento dello sciatore la n. 8 sancisce il principio del “rispetto della segnaletica”. Si fa espresso riferimento ai segnali di apertura e di

chiusura delle piste, ai segnali di pericolo, alla palinatura delle piste con i colori convenzionali (nero, rosso, blu e verde) che informano delle difficoltà della pista che lo sciatore si troverà ad affrontare lungo la discesa.

La segnaletica diventa lo strumento attraverso cui il gestore “comunica” allo sciatore tutte le informazioni relative alla situazione dell’area sciabile e “suggerisce” allo sciatore la scelta più opportuna.

Nel corso degli anni, anche attraverso l’impulso dato dalle aziende che si occupano di sicurezza nei comprensori sciistici, gli “strumenti di comunicazione” si sono evoluti non solo in Italia, attraverso il fondamentale contributo dell’Ente Nazionale italiano di Unificazione, ma anche in Europa e, oggi, la varietà dei segnali disponibili sul mercato ha raggiunto standard qualitativi pressoché uniformi con indubbia efficacia comunicativa verso gli utenti delle aree sciabili.

Per quanto concerne lo Stato italiano ci sono due importanti passaggi normativi che devono essere sottolineati:

l’approvazione della legge n. 363 del 24.12.2003 recante “le norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, prima legge nazionale a disciplinare la sicurezza nei comprensori sciistici e il successivo Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2005 avente ad oggetto la segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate.

L’art. 6 della legge n. 363/03 prevede infatti che “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di unificazione, determini l’apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate a cura dei gestori delle aree stesse”.

Così è avvenuto, non nel termine di 6 mesi previsto per legge, ma nel periodo di due anni dall’entrata in vigore della normativa nazionale sulla sicurezza in pista attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24.12.05 del D.M. 20 dicembre 2005 recante “La segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una volta acquisito il fondamentale contributo dell'Ente nazionale italiano di Unificazione, ha decretato che la segnaletica deve essere conforme a quanto previsto dalle norme tecniche meglio individuate nell'allegato al decreto ovvero, per il principio del mutuo riconoscimento, deve essere conforme alla normativa nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, purchè venga garantito un livello di sicurezza equivalente in termini di tutela della salute e dell'incolumità degli utenti.

La semplice, corretta, chiara e visibile segnalazione dei pericoli, dei divieti e dei comportamenti che devono essere tenuti dagli sciatori è una componente essenziale per migliorare il livello di sicurezza sulle piste di sci.

L'omogeneità della cartellonistica in tutti i comprensori sciistici renderà sicuramente di più facile percezione il significato del segnale e la possibilità di conoscere immediatamente, da parte dello sciatore, quale condotta debba essere tenuta per non generare e per non incorrere in situazioni di pericolo.

La segnaletica, destinata ad avere essenzialmente funzione informativa, dovrà avere forme, dimensioni e caratteri uniformi sia in quanto espressamente previsto dalla normativa vigente sia al fine di facilitare l'apprendimento e la memorizzazione del precetto ivi contenuto.

E' possibile operare una classificazione secondo diverse categorie di segnali e specificamente :

- Segnali di pericolo (triangolari con fondo giallo) ad esempio: strettoia, incrocio, crepaccio, cannone sparaneve, dosso, cunetta, mezzo battipista ecc.

- Segnali di divieto (rotondi) ad esempio: vietato camminare sulla pista da sci, vietato usare la slitta, ecc.

- Segnali di obbligo (rotondi) ad esempio: utilizzo del casco per i ragazzi al di sotto di 14 anni, ecc.

- Segnali di informazione (rettangolari/quadrati) ad esempio: pronto soccorso, pista da snowboard, sentiero invernale, ecc.

Interessante appare in questo contesto citare una recente sentenza del Tribunale penale di Bolzano – Sezione distaccata di Silandro – del 23 marzo 21 maggio 2002 che ha prosciolto uno snowboardista il quale aveva provocato il distacco di una valanga essendo uscito volontariamente dall'area sciabile per percorrere un itinerario fuori pista nonostante la presenza di svariati cartelli raffiguranti una mano stilizzata con la scritta "ALT Pericolo Valanghe".

Il Giudice, nel caso di specie, ha ritenuto che tale cartello con la scritta plurilingue "Alt pericolo valanghe" non deve essere inteso come un segnale di "divieto" bensì come un segnale di "pericolo" o "informativo", in quanto si limita ad avvertire lo sciatore che lasciare l'area sciabile messa in sicurezza dal gestore, significa esporsi ai pericoli comuni della montagna e, in particolare, al pericolo di valanghe. Un segnale, pertanto, non di divieto ma di avvertimento.

Ritornando al contenuto del Decreto Ministeriale 20/12/2005 è bene rilevare che le piste di sci vengono classificate in base al loro grado di difficoltà (norma UNI 8137) che deve essere segnalato con cartelli rotondi secondo la colorazione ben nota che di seguito riportiamo:

- **blu** per le piste facili (la loro pendenza non può superare il 25%, se non in brevi tratti su terreno aperto) ;
- **rosso** per le piste di media difficoltà (pendenza non superiore al 40%) ;
- **nero** per le piste difficili (con pendenze superiori al 40%).

Singolare, peraltro, appare l'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale che prevede l'obbligo a carico dei gestori delle aree sciabili di dare ampia informazione al contenuto del "Decalogo dello sciatore" di cui all'allegato 2 redatto per favorire "il miglior utilizzo delle piste" al fine di "evitare pericoli alle persone o per prevenire danni".

E' importante notare sul punto che il contenuto delle regole riportate nell'allegato 2 differisce in parte dal testo del Decalogo dello sciatore così come approvato dalla Federazione Internazionale dello Sci. Non c'è infatti perfetta coincidenza tra le previsioni del noto Decalogo che, a livello europeo, è considerato essere la sintesi delle regole di comune prudenza che devono essere rispettate dagli sciatori e quanto viene invece riportato nel testo del Decreto Ministeriale che introduce precetti

comportamentali e obblighi diversi che richiamano, neppure pedissequamente, quanto previsto dal capo III della legge n.363/2003 avente per oggetto le “norme di comportamento dello sciatore”.

Se da un lato appare lodevole l'attenzione che viene riposta nel disciplinare il comportamento che gli sciatori devono tenere in pista finalizzato a migliorare la sicurezza, dall'altro suscitano qualche perplessità le modalità e il contenuto di queste norme che costituiscono sostanzialmente una terza versione di regole a tutti gli effetti oggi vigenti.

Un tanto non contribuisce certo a far conoscere con chiarezza quali siano le regole che devono essere rispettate per sciare in sicurezza così come era nelle intenzioni del legislatore e nella finalità della legge.

Rilevo inoltre che il percorso legislativo intrapreso dall'Italia con l'approvazione del Decreto Ministeriale 20/12/2005 contrasta con le conclusioni a cui si era giunti in occasione della scorsa edizione di questo stesso Forum di Bormio ove i più qualificati giuristi europei si erano trovati concordi sull'importanza di pervenire ad una regolamentazione comune dell'attività sciatoria, sul modello del Decalogo dello sciatore nel suo testo approvato dalla Federazione Internazionale dello Sci nel 1967.

Come ulteriore contributo all'esigenza di perseguire una linea giuridico normativa comune a livello internazionale per evitare contrasti e sovrapposizioni di norme, esaminiamo brevemente anche la disciplina della circolazione dei mezzi meccanici nell'area sciabile attrezzata. Pensiamo alla presenza in pista di bambini e di principianti e alla loro poca prontezza ad evitare ostacoli o nell'arrestarsi con rapidità.

L'art. 16 della legge n. 363/2003 sancisce in modo esplicito il divieto ai mezzi meccanici adibiti alla manutenzione delle piste da sci di percorrere le piste di sci consentendone la circolazione solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi segnali luminosi e acustici.

Solo in quest'ultima ipotesi, che dalla lettura della norma pare debba essere intesa come situazione eccezionale, gli sciatori devono dare la precedenza a tali mezzi meccanici favorendo la loro agevole e rapida circolazione. Appare ragionevole che il divieto sia la regola, considerata la pericolosità della presenza in pista di tali mezzi.

Il Decreto Ministeriale del 20.12.2005 all'allegato 1 con le norme UNI 8136 prevede però espressamente i segnali di pericolo "Attenzione mezzo battipista con verricello" e "Attenzione motoslitta", segnaletica che sembra contraddittoria o quantomeno di difficile interpretazione con la regola del citato art. 16 della legge n. 363/03 che vieta ai mezzi meccanici l'accesso alle piste, salvo, come detto, i casi di necessità e urgenza.

Ma ancor più problematica diventa l'interpretazione sistematica dell'art. 16 a seguito della lettura del manifesto "Neve sicura" recentemente licenziato dal "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" quale campagna informativa per la stagione invernale 2006/2007 che "riassume le regole d'oro dello sci" – così si legge – e che alla regola 12 intitolata "attrezzature e impianti" prescrive che gli sciatori devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti, come se la circolazione di battipista e motoslitte in mezzo agli sciatori sia la normalità o, quanto meno, non sia limitata ai soli casi di necessità e urgenza. In caso di incidente ci sarà un Giudice che riterrà "normale" la presenza in pista di una motoslitta o di altro mezzo meccanico?

Non resta che concludere ricordando con nostalgia il Decalogo dello Sciatore e rinnovando l'auspicio che quanto prima si possa pervenire ad una linea sovranazionale comune che consenta allo sci di avere poche, semplici e omogenee regole di agevole conoscibilità e applicazione.

Pordenone – Bormio, 01 dicembre 2006

Avv. Marco Del Zotto

Maestro di Sci

studiolegale@delzotto.it